



Ordinanza Sindacale n. 223/SIND. /2020 del 26 novembre 2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Prosecuzione sospensione attività didattica in presenza e chiusura Plessi scolastici (Pubblici e Privati), fino al 03.12.2020

IL SINDACO

Nella sua qualità di autorità sanitaria locale quale rappresentante della comunità locale ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978.

PREMESSO

- che il TAR CALABRIA con provvedimento cautelare monocartico N. 00609/2020 REG.PROV.CAU. N. 01383/2020 REG.RIC. del 23/11/2020 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenuto nella Ordinanza del Presidente f.f. della giunta regionale della Regione Calabria del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata bruscamente ordinata sull'intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse;
- che il suddetto provvedimento fonda le sue motivazioni:
 - nella considerazione che “il DPCM del 3/11/20, anche nei territori regionali più intensamente caratterizzati dal rialzo della curva epidemica per infezione da Covid 19, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche “in presenza” nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative –decisive ai fini della strutturazione stessa della personalità in un regime di socializzazione- e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre che concretamente attivabile con carattere di generalità, didattica “a distanza” per tali fasce di età”;
 - nella considerazione che “una diversa modalità di gestione dell'impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad eventuali casi di contagi riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l'emergenza con l'ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione, può trovare composizione con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge n.833/78 esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute o non considerate dal citato DPCM oppure in relazione a specificità locali”;
 - nella verifica del fatto che “l'istruttoria posta a base della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, nel disporre una chiusura generale -estesa cioè all'intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse- delle attività didattiche in presenza nei confronti delle categorie di alunni sopra indicate senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della “problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici” senza certezza alcuna del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi”;

VISTA La nota prot. 19464 del 24/11/2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale con la quale si disponeva a cura dei Dirigenti Scolastici Dirigenti Scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di porre in essere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza per come stabilito dal suddetto D.P.C.M.. E' fatto salvo quanto eventualmente disposto in materia da Ordinanze emesse da Sindaci dei singoli

CONSIDERATO Che alla data della presente Ordinanza non sussiste alcun precedente provvedimento sindacale che limiti la possibilità di ripresa della attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale interessate dalla decisione TAR sopra richiamata, ciò in considerazione del basso numero di casi COVID 19 accertati presenti sul territorio e della totale assenza di possibili focolai di infezione all'interno della comunità scolastica interessata, atteso che i casi afferenti ad insegnanti ed alunni (un totale di 2 casi accertati e di 2 casi probabili asintomatici ed in via di guarigione) non derivano da contagio interno ai plessi scolastici.

VISTA la nota del Responsabile Dipartimento di Prevenzione Ambito Locri dell'ASP di Reggio Calabria prot. 440 del 25/11/2020 con la quale si evidenziava che

- *“la curva epidemica dei casi di Covid-19 nel mese di novembre sul territorio della Locride ha messo in risalto un leggero calo dei contagi rispetto ai mesi di settembre ottobre. I dati registrati ad oggi per i soggetti sottoposti a tamponi molecolari sono i seguenti: 581 positivi, 149 guariti e due i deceduti”;*
- *“la chiusura delle attività commerciali, scolastiche e la limitazione dei mezzi di trasporto pubblici ha posto un freno ai contagi ed alla diffusione dello stesso evidenziando un cauto ottimismo dovuto agli effetti restrittivi, questa analisi dell'andamento epidemiologico ci deve esortare a mantenere la massima prudenza e cautela”*
- *Proponendo di conseguenza ai Sindaci, per il tramite delle rappresentanze della Assemblea dei Sindaci della Locride, per non vanificare gli sforzi fin qui raggiunti, di prolungare i provvedimenti attualmente in essere circa la chiusura della scuola dell'infanzia, elementare e prima media fino al 3 dicembre del c.a. su tutto il territorio della Locride.*

RITENUTO di dover considerare, allo stato, la proposta avanzata dal Responsabile Dipartimento di Prevenzione Ambito Locri di assoluta attenzione, apparendo la stessa necessariamente assunta a valle di una istruttoria sull'andamento dei casi nella Locride fondata su informazioni qualificate e dati in possesso del Dipartimento stesso e non conosciuti nella loro significatività al Comune di Roccella Ionica, tali da poter offrire, come rilevato dal TAR, una ragionevole certezza circa *il possibile nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagi;*

Informata della questione la Dirigente Scolastica

ORDINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza per l'intero ciclo della scuola dell'infanzia, l'intero ciclo della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale “P.Coluccio – O. Filocamo” con relativa chiusura alla frequenza dei plessi scolastici interessati, **dal 27 novembre al 3 dicembre;**
2. la chiusura alla frequenza delle scuola dell'infanzia private, delle ludoteche e attività similari localizzate sul territorio comunale per il medesimo periodo.

AVVISA

Che la presente ordinanza ha validità fino al 3 dicembre 2020 e sarà revocata solo a seguito di specifica indicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione Ambito Locri dell'ASP di Reggio Calabria del miglioramento della situazione epidemiologica tale da poter garantire la ripresa in piena sicurezza delle attività didattiche in presenza nelle scuole interessate.

INVIA

- Al Responsabile dell'Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella Ionica;
- Alla Prefettura di Reggio Calabria
- Alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica
- Al Dipartimento di Prevenzione ambito di Locri dell'ASP RC
- Al Dirigente Scolastico
- All'Albo Pretorio

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 26 novembre 2020



IL SINDACO
ott. Vittorio Zito

